

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

**POLISPORTIVA RIVAROLESE
SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A R.L.**



734Y7J

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	RIVAROLO CANAVESE (TO) VIA TRIESTE 84 CAP 10086
Indirizzo PEC	polisportiva.rivarolese@pec.it
Numero REA	TO - 1031894
Codice fiscale	09190650011
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	6

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 12/08/2005 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 05/08/2005
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	OGGETTO SOCIALE: ESCLUSO OGNI SCOPO DI LUCRO: - LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA, COMPRESA L ATTIVITA' ...
Poteri da statuto	L'ORGANO AMMINISTRATIVO GESTISCE L'IMPRESA SOCIALE CON LA DILIGENZA RICHIESTA DALLA NATURA DELL'INCARICO E COMPIE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, FATTA ECCEZIONE: A) PER LE DECISIONI SULLE ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 09190650011
del Registro delle Imprese di TORINO
Data iscrizione: 12/08/2005

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 12/08/2005

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 05/08/2005

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Durata: INDETERMINATA

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 30/06/2006
Scadenza esercizi successivi: 30/6
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE:

ESCLUSO OGNI SCOPO DI LUCRO:

- LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA, COMPRESA L'ATTIVITA' DIDATTICA PER L'AVVIO, L'AGGIORNAMENTO E IL PERFEZIONAMENTO NELLE ATTIVITA' SPORTIVE; - LA PROMOZIONE DELLO SPORT COME STRUMENTO DI MATURAZIONE PERSONALE E DI IMPEGNO SOCIALE; - L'ESERCIZIO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE DILETTANTISTICHE E DELLE ATTIVITA' NELLE LORO VARIE MANIFESTAZIONI; - LA PROMOZIONE E L'ORGANIZZAZIONE, ANCHE IN COMUNIONE CON ALTRI, DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE E DI ALTRE INIZIATIVE; - L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI SPORT DILETTANTISTICO PER PERSONE SVANTAGGIATE A CAUSA DI CONDIZIONI FISICHE, PSICHICHE, ECONOMICHE, SOCIALI O FAMILIARI; - L'ASSISTENZA SANITARIA ATTRAVERSO LA PRATICA DI DISCIPLINE SPORTIVE RIABILITATIVE PER SOGGETTI IN CONDIZIONI FISICHE SVANTAGGIATE; - L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI E SCUOLE PER L'AVVIAMENTO ALLO SPORT; - LA REALIZZAZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE, ANCHE IN CONVENZIONE, DI IMPIANTI E ATTREZZATURE PER LA PRATICA SPORTIVA, ANCHE PER PORTATORI DI HANDICAP FISICI O PSICHICI. ESSA POTRA' COMPIERE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, FUNZIONALMENTE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PREDETTO SCOPO SOCIALE, IVI COMPRESA L'ASSUNZIONE DI MUTUI ATTIVI E PASSIVI ANCHE FONDIARI, LA CONCESSIONE DI AVALLI E FIDEJUSSIONI ANCHE A FAVORE DI TERZI E PER OBBLIGAZIONI ALTRUI, L'ASSUNZIONE DI INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN SOCIETA', ENTI, ASSOCIAZIONI O SODALIZI AVENTI SCOPO ANALOGO OD AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE. POTRA' INOLTRE SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' CULTURALE, FORMATIVA, INFORMATIVA, ASSOCIATIVA, ORGANIZZATIVA, EDITORIALE, DIVULGATIVA, DI ASSISTENZA, COMUNQUE ADERENTE AL PROPRIO SCOPO. ESSA RISPETTA LO STATUTO ED I REGOLAMENTI DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO E PUO' ANCHE AFFILIARSI AD UNA O PIU' FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, DELLE QUALI PARIMENTI SI IMPEGNA A RISPETTARE LO STATUTO E I REGOLAMENTI. SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSE LE OPERAZIONI INCOMPATIBILI CON L'ESERCIZIO DILETTANTISTICO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE.

Poteri

poteri da statuto

L'ORGANO AMMINISTRATIVO GESTISCE L'IMPRESA SOCIALE CON LA DILIGENZA RICHIESTA DALLA NATURA DELL'INCARICO E COMPIE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, FATTA ECCEZIONE: A) PER LE DECISIONI SULLE MATERIE RISERVATE AI SOCI DALL'ARTICOLO 2479 DEL CODICE CIVILE; B) PER LE DECISIONI SULLE MATERIE RISERVATE AI SOCI DALLO STATUTO. L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI LA CUI DECISIONE SIA RISERVATA DALLA LEGGE O DALLO STATUTO AI SOCI E' DI COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

LA DECISIONE DI FUSIONE DELLA SOCIETA' AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2505 E 2505 - BIS DEL CODICE CIVILE, E' ADOTTATA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, CON DELIBERAZIONE RISULTANTE DA ATTO PUBBLICO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE TRA I SUOI MEMBRI UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI O UN COMITATO ESECUTIVO, FISSANDO LE RELATIVE ATTRIBUZIONI E LA RETRIBUZIONE. NON SONO DELEGABILI LE MATERIE ELENATE NELL'ARTICOLO 2381, COMMA 4, DEL CODICE CIVILE.

A UNO O PIU' MEMBRI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO POSSONO ESSERE DELEGATE, IN TUTTO IN PARTE, IN VIA ESCLUSIVA:

A) LE FUNZIONI INERENTI AGLI ADEMPIMENTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI, RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI, PREVIDENZIALI, FISCALI, DOGANALI E COMUNQUE TUTTI GLI ADEMPIMENTI INERENTI AI RAPPORTI CON I SOGGETTI CHE DALLA SOCIETA' PERCEPISCANO REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE, REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E REDDITI DI CAPITALE, CON FACOLTA' DI PRESENTARE E SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI FISCALI DI QUALUNQUE TIPO, IVI COMPRESA LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE, LE DICHIARAZIONI PER L'IVA NONCHE' QUELLE DI SOSTITUTO D'IMPOSTA;

B) LE FUNZIONI INERENTI ALL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 E SUCCESSIVE MODIFICHE, CURANDO CHE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI DIPENDENTI, CLIENTI E/O FORNITORI E DI ALTRI TERZI CHE ENTRINO A CONTATTO CON LA SOCIETA', AVVENGA IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA, ANCHE PER QUANTO RIGUARDA L'OSSERVANZA DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA DEI DATI, NOMINANDO, SE DEL CASO, UNO O PIU' RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E IMPARTENDO LORO LE OPPORTUNE ISTRUZIONI;

C) LE FUNZIONI INERENTI ALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 626/1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE, E, IN GENERALE, DALLA NORMATIVA SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E L'IGIENE DEL LAVORO, ADOTTANDO LE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE INDIVIDUATE NEL PIANO PER LA SICUREZZA E OGNI ALTRA CHE RITENGA O SI RIVELI NECESSARIA PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI

LAVORATORI; CURANDO L'AGGIORNAMENTO DELLE PREDETTE MISURE IN RELAZIONE AI MUTAMENTI NORMATIVI, ORGANIZZATIVI E PRODUTTIVI, OVVERO IN RELAZIONE AL GRADO DI EVOLUZIONE DELLA TECNICA; ESERCITANDO IL CONTROLLO, IN PARTICOLARE, DELL'IDONEITA' E LA CONFORMITA' DEGLI EDIFICI, LOCALI, IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE DI LAVORO, MEZZI DI TRASPORTO E DI SOLLEVAMENTO RISPETTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO, EFFETTUANDO VERIFICHE PERIODICHE DI BUON FUNZIONAMENTO, LA LORO PULITURA E, IN GENERALE, LA LORO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA;

D) LE FUNZIONI INERENTI ALLA CURA E ALLA VIGILANZA DEL RISPETTO DA PARTE DELLA SOCIETA' DI OGNI NORMATIVA RELATIVA ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI, ALLA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO, ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA E ALLA TUTELA, IN GENERALE, DELL'AMBIENTE ESTERNO DALL'INQUINAMENTO, ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI, ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI;

A CHI E' DELEGATO PER LE FUNZIONI CHE PRECEDONO SPETTA PERTANTO DI ESERCITARE, SEMPRE IN VIA ESCLUSIVA, TUTTI GLI INERENTI POTERI DECISIONALI, DI TENERE I RAPPORTI CON LE AUTORITA' E GLI UFFICI PUBBLICI E PRIVATI PREPOSTI ALLA TRATTAZIONE DI DETTE PROBLEMATICHE (IN PARTICOLARE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, GLI ISTITUTI PREVIDENZIALI, L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELLO STATO, GLI ENTI LOCALI E OGNI ALTRO ENTE PUBBLICO IN GENERE) E PURE, NELLE STESSE MATERIE, CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA DI OGNI ORDINE E GRADO.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E ANCHE IN GIUDIZIO, CON FACOLTA' DI AGIRE IN QUALSIASI SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, ANCHE SOVRANNAZIONALE O INTERNAZIONALE E PURE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E DI CASSAZIONE E DI NOMINARE ALL'UOPO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, SPETTA:

A) NEL CASO DI ADOZIONE DEL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE COLLEGIALE:

A.1) AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

A.2) NELL'AMBITO DEI POTERI LORO CONFERITI, AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI;

L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE DIRETTORI E PROCURATORI SPECIALI E PUO' PURE DELIBERARE CHE L'USO DELLA FIRMA SOCIALE SIA CONFERITO, SIA CONGIUNTAMENTE CHE DISGIUNTAMENTE, PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' ED EVENTUALMENTE A TERZI.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti
soggetti a deposito

DELIBERA:

1) DI APPROVARE LA SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE QUI ALLEGATA SUB -A-;

2) DI COPRIRE PARZIALMENTE LA PERDITA DI EURO 11.386,00

(UNDICIMILATRECENTOOTTANTASEI) UTILIZZANDO:

2.A) L'INTERA RISERVA STATUTARIA ISCRITTA A BILANCIO PER EURO 768,00

(SETTECENTOSESSANTOTTO), CHE VIENE PERTANTO AZZERATA MENTRE LA PERDITA VIENE RIDOTTA A EURO 10.618,00 (DIECIMILASEICENTODICIOTTO);

2.B) L'INTERA RISERVA LEGALE ISCRITTA A BILANCIO PER EURO 73,00 (SETTANTATRE), CHE VIENE PERTANTO AZZERATA MENTRE LA PERDITA VIENE RIDOTTA A EURO 10.545,00 (DIECIMILACINQUECENTOQUARANTACINQUE);

2.C) L'INTERO CAPITALE SOCIALE DI EURO 10.000,00 (DIECIMILA) INTERAMENTE VERSATO, CHE VIENE PERTANTO AZZERATO MENTRE LA PERDITA VIENE RIDOTTA A EURO 545,00 (CINQUECENTOQUARANTACINQUE);

3) DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE DA EURO ZERO A EURO 100.545,00

(CENTOMILACINQUECENTOQUARANTACINQUE), AUMENTO CHE VIENE OFFERTO IN OPZIONE AI SOCI PER IL TERMINE DI QUARANTACINQUE GIORNI DAL DEPOSITO AL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E CHE POTRA' ESSERE SOTTOSCRITTO SOLO CON

deposito statuto aggiornato

CONTESTUALE INTEGRALE VERSAMENTO;

- 4) CONDIZIONATAMENTE ALL'INTEGRALE SOTTOSCRIZIONE DEL DELIBERATO AUMENTO, DI ABBATTERE IL CAPITALE DI EURO 545 (CINQUECENTOQUARANTACINQUE) E DI STABILIRLO IN EURO 100.000 (CENTOMILA), AZZERANDO COSI' OGNI PERDITA;
- 5) CONDIZIONATAMENTE A QUANTO SUPRA, DI MODIFICARE LO STATUTO SOCIALE IN TUTTE LE PARTI IN CUI FA RIFERIMENTO AL LIBRO SOCI, LA CUI TENUTA NON E' PIU' OBBLIGATORIA, PER SOSTITUIRLO CON IL RIFERIMENTO ALLE RISULTANZE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE;
- 6) DI MANDARE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO IL DEPOSITO DELLO STATUTO CON L'IMPORTO AGGIORNATO AD ESEGUITO AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE E VERIFICATESEI MODIFICAZIONI DELLO STATUTO.

DEPOSITO DEL NUOVO STATUTO SOCIALE IN QUANTO E' STATO MODIFICATO L'ART. 5 " CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI QUOTE" NELLA PARTE IN CUI VIENE INDICATO L'AMMONTARE DEL CAPITALE SOCIALE CHE PASSA DA EURO 10.000,00 (DIECIMILA VIRGOLA ZEROZERO) AD EURO 70.000,00 (SETTANTAMILA VIRGOLA ZEROZERO) . CIO' IN CONSEGUENZA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 04/05/2011 REP. N. 109240 RACCOLTA N. 16551 DELLA SOCIETA' POLISPORTIVA RIVAROLESE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. IN CUI VENIVA DELIBERATO AL FINE DI COPRIRE LE PERDITE , TRA LE ALTRE COSE, L'AZZERAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DI EURO 10.000,00= E LA SUA RICOSTITUZIONE AD EURO 100.545,00 MEDIANTE AUMENTO A PAGAMENTO DA OFFRIRSI IN OPZIONE AI SOCI IN PROPORZIONE ALLE RISPETTIVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE .

I SOCI HANNO SOTTOSCRITTO E VERSATO EURO 70.000,00 (SETTANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO) CHE RISULTA PERTANTO ESSERE IL NUOVO CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' SOPRA MENZIONATA.

DEPOSITO DEL NUOVO STATUTO AGGIORNATO IN QUANTO E' STATO MODIFICATO L'ART. 5 " CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI QUOTE" NELLA PARTE IN CUI VIENE INDICATO L'AMMONTARE DEL CAPITALE SOCIALE CHE PASSA DA EURO 70.000,00 (SETTANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO) AD EURO 78.800,00 (SETTANTOTTOMILAOTTOCENTO VIRGOLA ZERO ZERO) . CIO' IN CONSEGUENZA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 29 MAGGIO 2015 DELLA SOCIETA' POLISPORTIVA RIVAROLESE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. NELLA QUALE VENIVA DELIBERATO UN AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE PARI AD EURO 17.600,00 (DICIASSETTEMILASEICENTO VIRGOLA ZERO ZERO) PORTANDOLO COSI' AD EURO 87.600,00 (OTTANTASETTEMILASEICENTO VIRGOLA ZERO ZERO) CIO' IN VISTA DELL'ENTRATA NELLA SOCIETA' DI NUOVI SOCI TERZI. IL TERMINE ULTIMO PER EFFETTUARE LE SOTTOSCRIZIONI VENIVA DETERMINATO IN DATA 31/12/2015 .

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 29-01-2016 - Statuto completo

STATUTO

TITOLO I – DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

È costituita la società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata denominata:

POLISPORTIVA RIVAROLESE

SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA a r.l..

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

La società, escluso ogni scopo di lucro, ha per oggetto:

- la realizzazione dell'attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- la promozione dello sport come strumento di maturazione personale e di impegno sociale;
- l'esercizio delle discipline sportive dilettantistiche e delle attività nelle loro varie manifestazioni;
- la promozione e l'organizzazione, anche in comunione con altri, di manifestazioni sportive e di altre iniziative;
- l'attuazione di iniziative di sport dilettantistico per persone svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- l'assistenza sanitaria attraverso la pratica di discipline sportive riabilitative per soggetti in condizioni fisiche svantaggiate;
- l'organizzazione di corsi e scuole per l'avviamento allo sport;
- la realizzazione, l'organizzazione e la gestione, anche in convenzione, di impianti e attrezzature per la pratica sportiva, anche per portatori di handicap fisici o psichici.

Essa potrà compiere le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, funzionalmente connesse alla realizzazione del predetto scopo sociale, ivi comprese l'assunzione di mutui attivi e passivi anche fondiari, la concessione di avalli e fidejussioni anche a favore di terzi e per obbligazioni altrui, l'assunzione di interessenze e partecipazioni in società, enti, associazioni o sodalizi aventi scopo analogo od affine o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente.

Potrà inoltre svolgere qualsiasi attività culturale, formativa, informativa, associativa, organizzativa, editoriale, divulgativa, di assistenza, comunque aderente al proprio scopo.

Essa rispetta lo statuto ed i regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e può anche affiliarsi ad una o più Federazioni Sportive Nazionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, delle quali parimenti si impegna a rispettare lo statuto e i regolamenti.

Sono espressamente escluse le operazioni incompatibili con l'esercizio dilettantistico delle attività sportive.

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETÀ

La durata della società è contratta a tempo indeterminato.

Il socio che intende recedere dalla società ai sensi dell'articolo 2473, comma 2, del codice civile, deve comunicare la dichiarazione di recesso con un preavviso di dodici mesi.

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

La società ha sede in comune di Rivarolo Canavese (TO) e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire, modificare e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare, sopprimere sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro imprese e dai libri sociali: è onere del socio, degli amministratori, dei sindaci e del revisore comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nei libri sociali si fa riferimento alla residenza anagrafica.

TITOLO II – CAPITALE, QUOTE, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI QUOTE

Il capitale sociale è di euro 78.800,00 (settantottomilaottocento) ed è diviso in partecipazioni unitarie e indivisibili ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.

In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto del 3° comma dell'articolo 2464 del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

In caso di conferimento avente a oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento devono essere depositate agli atti di un notaio e possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in danaro.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ogni socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di quarantacinque giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la deliberazione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata, nel caso che l'interesse della società lo esiga, a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

L'organo amministrativo, nel termine di centottanta giorni dalla data di effettuazione dell'atto di conferimento (se si tratta di conferimento a liberazione di decisione di aumento del capitale sociale), deve controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima di cui all'articolo 2465, comma 1, e, se sussistano fondati motivi, deve procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, la partecipazione sociale corrispondente ai conferimenti è inalienabile.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti sia inferiore di oltre un quarto a quello per cui avvenne il conferimento, il conferente deve versare la differenza in danaro entro trenta giorni dalla richiesta che l'organo amministrativo deve senza indugio inviargli; nel caso di inadempimento, il conferente deve essere escluso, a meno che i soci non decidano di ridurre il capitale sociale in misura corrispondente mediante riduzione della partecipazione sociale del socio conferente.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482-*bis*, comma 2, del codice civile.

Nella fattispecie di cui all'articolo 2466, comma 2, del codice civile, in mancanza di offerte per l'acquisto, la partecipazione al capitale sociale di titolarità del socio moroso può essere venduta all'incanto.

ARTICOLO 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'

La società potrà essere finanziata nel più ampio dei modi nell'osservanza delle disposizioni di legge. Salva diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del codice civile.

ARTICOLO 7) TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli, chi li trasferisce (e cioè sia l'investitore professionale che li abbia sottoscritti, sia il soggetto avente causa da detto investitore professionale) risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale.

Non può essere decisa l'emissione dei titoli di debito prima che siano trascorsi cinque anni dalla costituzione della società.

La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare:

- a) il valore nominale di ciascun titolo;
- b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale e agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
- e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

I titoli di debito devono indicare:

- a) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società è iscritta;
- b) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
- c) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;
- d) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della società;
- e) le eventuali garanzie da cui sono assistiti;
- f) se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

I possessori dei titoli di debito si riuniscono in assemblea al fine di deliberare in ordine:

- a) alla nomina e alla revoca del rappresentante comune;
- b) alle modificazioni delle condizioni del prestito, in quanto le decisioni dei soci che abbiano a oggetto la modificazione delle condizioni del prestito sono subordinate al consenso dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito;
- c) alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e al relativo rendiconto;

d) agli altri oggetti d'interesse comune dei possessori dei titoli di debito.

L'assemblea dei possessori di titoli di debito è convocata mediante lettera raccomandata dall'organo amministrativo della società emittente o dal rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti possessori di titoli di debito che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. Nel caso di emissione di titoli di debito al portatore l'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, recante l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco della materie da trattare.

Si applicano all'assemblea dei possessori di titoli di debito le disposizioni relative all'assemblea dei soci recate dal presente statuto e dal codice civile in materia di società a responsabilità limitata.

La società, per i titoli di debito da essa eventualmente posseduti, non può partecipare alle deliberazioni dell'assemblea dei possessori di titoli di debito.

All'assemblea dei possessori di titoli di debito possono assistere i componenti dell'organo amministrativo e, ove nominato, dell'organo di controllo della società.

Le deliberazioni dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito sono verbalizzate su apposito libro, numerato e vidimato prima di esser posto in uso e tenuto con le stesse modalità con cui sono tenuti gli altri libri sociali.

Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori dei possessori dei titoli di debito; possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie.

Non possono essere nominati rappresentanti comuni dei possessori dei titoli di debito e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2399 del codice civile.

Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a un triennio e può essere rieletto. L'assemblea dei possessori dei titoli di debito ne fissa il compenso; in mancanza di fissazione di un compenso, l'incarico si intende assunto gratuitamente.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle eventuali operazioni di sorteggio dei titoli di debito. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci.

ARTICOLO 8) PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Le partecipazioni al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati.

È consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società; salvo il disposto dell'articolo 2473, comma 1, i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con decisione unanime dei soci.

Il trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte della partecipazione del socio che ha conferito una prestazione d'opera o di servizi in favore della società, ai sensi dell'articolo 2464, comma 6, del codice civile, non comporta il subingresso del soggetto acquirente nell'obbligo di eseguire la prestazione assunto dal socio alienante. L'obbligo di eseguire integralmente la prestazione conferita resta a carico del socio alienante.

L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione per atto tra vivi o a causa di morte delle partecipazioni sono decise dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

ARTICOLO 9) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

In caso di trasferimento delle partecipazioni al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 5 del presente statuto, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette partecipazioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti partecipazioni o diritti;

b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto;

c) il diritto di prelazione compete agli altri soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo di società socia della presente società o avvenga un qualsiasi altro mutamento in detta partecipazione di controllo (come per esempio per effetto di fusione, scissione, conferimento) che determini il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo; in tal caso, l'organo amministrativo di società socia della presente società (o suoi aventi causa) è obbligato a offrire agli altri soci della presente società l'acquisto delle partecipazioni o dei diritti di sua titolarità della presente società entro sessanta giorni dal giorno in cui sono avvenuti la cessione o i mutamenti di cui sopra; in caso di inadempimento di quest'obbligo di offerta, la società socia e i suoi aventi causa sono in solido obbligati al pagamento di una penale pari al doppio del valore della partecipazione o dei diritti (determinato con la procedura di arbitraggio di cui oltre) di cui avrebbe dovuto esser fatta offerta.

Il diritto di prelazione è escluso:

a) nei trasferimenti che avvengano a favore del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti in linea retta;

b) nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria e accetti espressamente l'osservanza delle presenti norme statutarie in tema di diritto di prelazione; sono invece soggetti a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria e pure qualsiasi trasferimento effettuato dalla società fiduciaria a soggetti diversi dal proprio fiduciante e ancora qualsiasi trasferimento effettuato dal fiduciante a soggetti diversi dalla propria società fiduciaria;

c) nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia.

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere a oggetto il complesso delle partecipazioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le partecipazioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta (d'ora innanzi "la proposta"), alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è

oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel Registro delle imprese alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

Qualora il corrispettivo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitratore al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale dando di ciò notizia all'organo amministrativo entro il termine di venti giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione, il quale a sua volta ne fa tempestiva comunicazione al proponente e agli altri soci.

L'arbitratore, che deve giudicare con "equo apprezzamento", entro sessanta giorni dal giorno del ricevimento dell'incarico, è nominato per determinare il corrispettivo monetario della partecipazione o dei diritti che sono oggetto del proposto negozio traslativo; tale corrispettivo monetario deve essere determinato con riferimento al valore effettivo della partecipazione o dei diritti oggetto di trasferimento alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione e del diritto di richiedere l'arbitraggio.

La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che:

- a) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta (fatto salvo il caso della revoca di cui oltre) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitratore;
- b) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal proponente.

Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può revocare la propria proposta. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'organo amministrativo della società entro il termine di quindici giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca.

Sia nel caso in cui il proponente revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medesimo confermi la propria proposta, sia nel caso in cui manchi qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i quindici giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta e si sia verificata pertanto la decadenza dalla facoltà di revoca), l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitratore) a tutti i soci.

I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono dunque esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'organo amministrativo della società entro il termine di quindici giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del corrispettivo, mentre altri soci domandino l'arbitraggio, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio. L'esercizio del diritto di prelazione che sia stato eventualmente effettuato da taluno dei soci prima dell'inizio della procedura di arbitraggio si intende pertanto come se non fosse stato effettuato.

Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il prelazionante deve corrispondere al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo della quota o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo è da determinarsi a cura dell'arbitratore di cui sopra, con riferimento al valore effettivo della quota o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei venti giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

Per i casi in cui debba come sopra procedersi alla determinazione del valore effettivo della partecipazione o dei diritti oggetto di trasferimento, esso è computato tenendosi in considerazione la redditività normalizzata e prospettica della società, il valore attuale del suo patrimonio e quindi dei suoi beni materiali e immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione nella tecnica valutativa delle partecipazioni societarie e pure considerando che, ove si tratti di valutare una quota di partecipazione da cui derivi il controllo della società, al suo valore è da aggiungere anche quello che viene comunemente definito quale "premio di maggioranza"; nel calcolo del valore della partecipazione o dei diritti oggetto di trasferimento occorre computare pure il valore dell'avviamento della società (da determinarsi – per esempio – in misura pari alla media, ridotta alla metà, tra l'ammontare totale dei ricavi degli ultimi tre esercizi e l'ammontare totale degli utili conseguiti negli ultimi tre esercizi. La sussistenza dei tre esercizi va valutata con riguardo alla data dell'atto costitutivo della società, ed è cioè ininfluente che, nel corso degli ultimi tre esercizi, sia avvenuta una qualsiasi trasformazione della forma societaria).

Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio proponente e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, di coloro che hanno richiesto l'arbitrato; qualora tuttavia dall'arbitraggio emerga che il valore della partecipazione o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il venti per cento al corrispettivo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscriverne l'avente causa nel Registro delle imprese e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle partecipazioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

Qualora nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità qualsiasi negozio traslativo inter vivos, a titolo oneroso sia con corrispettivo in denaro che in beni materiali o immateriali, che abbia a oggetto l'alienazione a soggetti estranei alla compagine sociale della piena proprietà o della nuda proprietà o dell'usufrutto di partecipazioni al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 5 del presente statuto è subordinato al mero gradimento espresso dall'organo amministrativo della società.

Nel caso in cui il trasferimento predetto:

- sia l'effetto indiretto di una più complessa operazione (per esempio: di una fusione, di una scissione, di una cessione o di un conferimento di azienda);

- sia l'effetto indiretto della cessione della partecipazione di controllo della società socia della presente società o di un qualsiasi altro mutamento in detta partecipazione di controllo (come per esempio per effetto di fusione, scissione, conferimento) che determini il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo;

la mancata espressione del gradimento obbliga l'avente causa del trasferimento della partecipazione o dei diritti di cui sopra a offrire agli altri soci della presente società l'acquisto delle partecipazioni o dei diritti di sua titolarità della presente società entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui sono avvenuti i trasferimenti o i mutamenti di cui sopra; in caso di inadempimento di quest'obbligo di offerta, il dante causa e l'avente causa del trasferimento della partecipazione o dei diritti predetti sono in solido obbligati al pagamento di una penale pari al doppio del valore della partecipazione o dei diritti predetti (determinato con la procedura di arbitraggio di cui sopra).

Non sono sottoposti a giudizio di gradimento:

- a) trasferimenti che avvengano a favore del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti in linea retta;
- b) i trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi i trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria e accetti espressamente l'osservanza delle presenti norme statutarie in tema di espressione del gradimento; sono invece soggetti a gradimento la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria e pure qualsiasi trasferimento effettuato dalla società fiduciaria a soggetti diversi dal proprio fiduciante e ancora qualsiasi trasferimento effettuato dal fiduciante a soggetti diversi dalla propria società fiduciaria;
- c) i trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia.

Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione all'organo amministrativo al quale deve illustrare l'entità di quanto è oggetto di alienazione, il corrispettivo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve comunicare al socio alienante e al terzo potenziale avente causa la propria decisione in merito al gradimento o al non gradimento senza obbligo di motivazione; se il gradimento non viene concesso, occorre inoltre corredare detta decisione con l'illustrazione delle ragioni per le quali il gradimento è stato negato; l'organo amministrativo delibera con la maggioranza di cui all'art. 25 del presente statuto senza computare sul quorum il socio trasferente, se questi occupa la carica di componente dello stesso organo amministrativo.

Il diritto di recesso previsto dall'articolo 2473 del codice civile può essere esercitato solo decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

ARTICOLO 10) MORTE DEL SOCIO

In caso di morte di un socio, i soci superstiti possono, con decisione presa con il voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale, che deve essere adottata entro sessanta giorni dal decesso del socio, stabilire che la partecipazione al capitale sociale e i diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 5 del presente statuto si accrescano automaticamente agli altri soci, i quali, in tal caso, devono liquidare agli eredi o ai legatari del socio defunto il valore della partecipazione e dei diritti già di titolarità del defunto stesso, determinato con le stesse modalità prescritte dal presente statuto per il caso di esercizio del diritto di prelazione.

Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella partecipazione del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

Il diritto di recesso di cui all'articolo 2469, comma 2, può essere esercitato solo decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

ARTICOLO 11) RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dalla società, per tutte o per parte delle sue partecipazioni, nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel Registro delle imprese o nel libro degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti e gli atti che possono far sorgere in capo ai soci stessi il diritto di recesso.

In detta raccomandata devono essere indicati:

- a) le generalità del socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso;
- c) il valore nominale delle partecipazioni al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la lettera raccomandata predetta giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga eccepita la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino alla definizione di detto arbitrato.

Le partecipazioni per le quali è effettuato il diritto di recesso sono inalienabili.

La valutazione delle partecipazioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile.

Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa di esclusione:

- a) impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa o di servizi, per il socio che ha effettuato un tale conferimento;
- b) il fallimento del socio;
- c) l'esercizio di una attività concorrente con quella esercitata dalla società;
- d) la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.

L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale, non computandosi la partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La decisione di esclusione, opportunamente motivata, è senza indugio comunicata al socio escluso e ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo al giorno in cui la comunicazione giunge a conoscenza del socio escluso; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere alla procedura di arbitrato di cui al presente statuto; in caso di ricorso, sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino all'esito della procedura di arbitrato.

Dal ricevimento della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui al comma 9 del presente articolo, decorrono i termini di cui all'articolo 2473 per il rimborso della partecipazione al socio escluso; ai sensi dell'articolo 2473-*bis* non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

Qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno dei soci deve essere accertata attraverso la procedura di arbitrato di cui al presente statuto.

TITOLO III – DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 12) DECISIONI DEI SOCI – COMPETENZE

Ai sensi dell'articolo 2463, comma 2, n. 7) e dell'articolo 2479 del codice civile sono di competenza dei soci, oltre le materie indicate all'articolo 2479, comma 2:

- a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un quinto del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;
- c) le decisioni di trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune;
- d) le decisioni inerenti agli atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali e personali.

Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società.

ARTICOLO 13) DECISIONI DEI SOCI – MODALITÀ

I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni per le quali l'articolo 2479, comma 4, prevede la obbligatorietà della decisione assembleare.

ARTICOLO 14) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, chi intende consultare gli altri soci e proporre loro l'assunzione di una data decisione entro un dato termine, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, apponendovi la propria sottoscrizione o in forma autografa o in forma digitale.

La consultazione degli altri soci avviene a cura del proponente mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al socio proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ove sia pure apposta la sottoscrizione del socio in forma autografa o in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione.

La proposta di decisione può essere revocata dal proponente fintantoché la decisione non si sia formata. La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata nel momento in cui alla società pervenga l'adesione dei soci che complessivamente rappresentino la partecipazione di capitale necessaria per formare la maggioranza richiesta. Il socio può revocare il proprio voto fintantoché la decisione non si sia formata.

A cura dell'organo amministrativo la decisione così formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e trascritta nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 c.c., indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente alle proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento.

ARTICOLO 15) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata nel momento in cui presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso a una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale) dai soci che complessivamente rappresentino la quota di capitale sociale necessaria per formare la maggioranza richiesta. Ogni consenso che pervenga alla società in ordine all'assunzione di una data decisione da parte dei soci, deve essere tempestivamente comunicato (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) dall'organo amministrativo a tutti i soci.

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società in ordine a una data decisione nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

Il socio può revocare il proprio consenso a una data decisione, fintanto che la decisione non si sia formata.

A cura dell'organo amministrativo la decisione così formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e trascritta nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 c.c., indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

La documentazione pervenuta alla società e recante l'espressione della volontà dei soci in ordine all'assunzione di decisioni mediante consenso scritto deve essere conservata in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente all'espressione di consenso per l'adozione di una data decisione che non si sia poi perfezionata.

ARTICOLO 16) ASSEMBLEA DEI SOCI – CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

ARTICOLO 17) ASSEMBLEA DEI SOCI – LUOGO DI CONVOCAZIONE

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia e negli Stati membri dell'Unione Europea.

ARTICOLO 18) ASSEMBLEA DEI SOCI – RAPPRESENTANZA

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica.

La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco.

La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Il rappresentante non può rappresentare in assemblea più di due soci.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.

ARTICOLO 19) ASSEMBLEA DEI SOCI – PRESIDENZA

La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via

subordinata l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ARTICOLO 20) ASSEMBLEA DEI SOCI – INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Registro delle imprese . Il voto non può essere espresso per corrispondenza.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando al Registro delle imprese non risultino iscritti più di dieci soci) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 21) DECISIONI DEI SOCI – QUORUM

Le deliberazioni assembleari sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea.

Le decisioni dei soci mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

La messa in liquidazione, la trasformazione della società in società di persone, la fusione e la scissione della società, l'emissione di titoli di debito, le materie di cui all'art. 2479 comma 2, nn. 4 e 5 del codice civile e il mancato rinnovo dell'affiliazione all'associazione cui la società sia iscritta sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino i sei decimi del capitale sociale, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.

In caso di socio in conflitto d'interessi e in ogni caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo dei quorum necessari si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non può esercitare il diritto di voto.

Ai fini della totalitariorità dell'assemblea, di cui all'articolo 2479-bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli

amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

ARTICOLO 22) ASSEMBLEA DEI SOCI – VERBALIZZAZIONE

Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 c.c..

TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO,

RAPPRESENTANZA SOCIALE,

CONTROLLO DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITÀ

ARTICOLO 23) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni nelle materie di cui all'articolo 12 del presente statuto, la società può essere alternativamente amministrata:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione, composto da un massimo di 5 (cinque) membri, i cui componenti possono operare, a seconda di quanto previsto all'atto della nomina:
 - b.1) con metodo collegiale;
 - b.2) con metodo disgiuntivo, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del presente statuto;
 - b.3) con metodo congiuntivo, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del presente statuto,fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile devono essere adottate con metodo collegiale.

La nomina dei componenti dell'organo amministrativo e la scelta del sistema di amministrazione competono ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia se il componente dell'organo amministrativo venga nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e, pertanto, come rinuncia al risarcimento del danno.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno

o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

Se cessano dalla carica uno o più componenti dell'organo amministrativo, gli altri devono provvedere a sostituirli, con deliberazione approvata, se esiste, dal collegio sindacale o dal revisore, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Se peraltro cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, i soci devono provvedere alla sostituzione dei membri cessati; i soggetti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragione del loro ufficio, ma non compete alcun compenso per la carica ricoperta.

E' fatto divieto ai componenti dell'organo amministrativo di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina e più, in generale si applica, l'art. 2390 del codice civile.

ARTICOLO 24) AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA O DISGIUNTIVA

Ove in sede di nomina sia previsto che l'amministrazione della società sia effettuata ai sensi dei punti b.2) e b.3) del comma 1 dell'articolo 23 del presente statuto, i componenti dell'organo amministrativo, salvo per quanto disposto dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, agiscono:

- a) in via tra loro disgiunta per le operazioni di ordinaria amministrazione;
- b) in via fra loro congiunta per le operazioni di straordinaria amministrazione;
- c) oppure in deroga a quanto precede, con le modalità di azione congiunta o disgiunta indicate all'atto della loro nomina.

In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun componente dell'organo amministrativo può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; i soci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale decidono sull'opposizione.

Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso unanime di tutti i componenti dell'organo amministrativo

ARTICOLO 25) ADUNANZA COLLEGALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia e negli Stati membri dell'Unione Europea tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dal collegio sindacale.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza almeno 2 (due) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e che i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti o informati della riunione; in quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni;
- e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ARTICOLO 26) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE MEDIANTE CONSULTAZIONE ESPRESSA PER ISCRITTO. CONSENSO SCRITTO

A meno che uno o più componenti dell'organo amministrativo richiedano l'adozione del metodo collegiale e non si tratti di amministrazione svolta in forma congiunta o disgiunta di cui all'articolo 24 del presente statuto, i membri del consiglio di amministrazione esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, l'amministratore che intende consultare gli altri amministratori e proporre loro una data decisione entro un dato termine, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, apponendovi la propria sottoscrizione o in forma autografa o in forma digitale.

Il proponente o qualsiasi altro componente dell'organo amministrativo può pretendere che il termine concesso nella proposta di decisione per l'espressione del consenso da parte di ciascun amministratore decorra dal decimo giorno successivo a quello fino al quale ciascuno dei componenti dell'organo amministrativo può far pervenire al proponente e alla società le sue considerazioni in ordine alla proposta decisione; in tal caso, tutte le osservazioni pervenute alla sede sociale sono immediatamente

circolarizzate per essere portate a conoscenza di ciascun amministratore con il sistema di trasmissione più rapido possibile.

La consultazione degli altri componenti dell'organo amministrativo avviene a cura del proponente mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo, deve essere diretta, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito. I componenti dell'organo amministrativo, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ove sia pure apposta la sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione.

La proposta di decisione può essere revocata dal proponente fintantoché la decisione non si sia formata. Se la proposta di decisione è approvata, detta decisione deve essere comunicata ai soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica), a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito e deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2478 c.c. indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente alle proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento.

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso degli amministratori espresso per iscritto, la decisione si intende formata nel momento in cui presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso a una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale) da tanti amministratori quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta. Ogni consenso che pervenga alla società in ordine all'assunzione di una data decisione da parte dei componenti dell'organo amministrativo, deve essere tempestivamente comunicato (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) a tutti gli amministratori.

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

L'amministratore può revocare il consenso a una data decisione fintantoché la decisione non si sia formata.

Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori ai sensi dell'articolo 2478 c.c. indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;

d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

La documentazione pervenuta alla società e recante l'espressione della volontà dei componenti dell'organo amministrativo in ordine all'assunzione di decisioni mediante consenso scritto deve essere conservata in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente all'espressione di consenso per la adozione di una data decisione che non si sia poi perfezionata.

Le decisioni degli amministratori mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto si intendono formate nel momento in cui alla società pervenga il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

ARTICOLO 27) AMMINISTRATORE UNICO

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

ARTICOLO 28) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

- a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del codice civile;
- b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.

L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

La decisione di fusione della società ai sensi degli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, è adottata dall'organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico.

ARTICOLO 29) AMMINISTRATORI DELEGATI, COMITATO ESECUTIVO, DIRETTORI E PROCURATORI

Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

A uno o più membri dell'organo amministrativo possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva:

- a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'iva nonché quelle di sostituto d'imposta;
- b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino a contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;
- c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 626/1994 e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e la conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro,

effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti;

a chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione finanziaria, gli Istituti previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti locali e ogni altro Ente pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.

ARTICOLO 30) RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) nel caso di adozione del sistema di amministrazione collegiale:

a.1) al presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione;

a.2) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati;

b) nel caso di adozione del sistema di amministrazione non collegiale:

b.1) a ciascun componente dell'organo amministrativo in via disgiunta dagli altri, nelle materie in cui detto componente dell'organo amministrativo possa operare, a seconda di quanto stabilito all'atto della sua nomina o nel presente statuto, con metodo disgiuntivo;

b.2) ai componenti dell'organo amministrativo in via congiunta l'uno con gli altri oppure l'uno con taluno degli altri, a seconda di quanto stabilito all'atto della loro nomina o nel presente statuto, nelle materie in cui detti componenti dell'organo amministrativo possano operare con metodo congiuntivo.

L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

ARTICOLO 31) CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE

Quando è obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, che ha anche funzioni di controllo contabile.

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi di cui uno con la qualifica di revisore contabile e di due supplenti di cui uno con la qualifica di revisore contabile, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il collegio sindacale o il revisore nominati ai sensi del comma 2 vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e possono:

a) compiere atti di ispezione e di controllo;

b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

In caso di nomina del collegio sindacale o del revisore di cui al comma 2, a essi si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio- collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 32) AZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società solo ove vi consentano i soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il venti per cento del capitale sociale.

TITOLO V – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 33) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al trenta giugno di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) il cinque per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il dieci per cento da accantonare in una specifica riserva destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico sportiva;
- c) il quarantacinque per cento da accantonare in una specifica riserva indisponibile da assegnarsi al CONI in caso di liquidazione della società;
- d) il residuo quaranta per cento da reinvestirsi nell'attività sociale.

TITOLO VI – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 34) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento della società, qualora sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinati dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

In caso di scioglimento della società, compiuta la liquidazione, ciascun socio ha diritto di ottenere una eventuale quota di riparto non eccedente il valore nominale della partecipazione iniziale, mentre la parte residua deve essere assegnata a società o associazioni con fine sportivo dilettantistico.

TITOLO VII – CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 35) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e comunque non siano per legge di competenza inderogabilmente riservata all'autorità giudiziaria) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

ARTICOLO 36) FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO VIII – NORME FINALI

ARTICOLO 37) LEGGE APPLICABILE

Al presente statuto si applica la legge italiana.

ARTICOLO 38) COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

- a) il libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;
- b) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- c) il libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei sindaci e del revisore contabile;
- d) il libro delle decisioni dei possessori di titoli di debito, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei possessori di titoli di debito e del loro rappresentante comune.

Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

Quando il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

ARTICOLO 39) COMPUTO DEI TERMINI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 29-01-2016

POLISPORTIVA RIVAROLESE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTI...
Codice fiscale: 09190650011

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale".


ARTICOLO 40) NOZIONE DI CONTROLLO

Laddove nel presente statuto si faccia riferimento alla nozione di "controllo", per tale concetto si intende quello esplicitato nei numeri 1) e 2) dell'articolo 2359 del codice civile.

Torino, 31/12/2015

Il Presidente del C.di A.

Maurizio Valente



Il sottoscritto Maurizio Geninat Cosatin dichiara che la copia è conforme ai sensi dell'art. 22 comma 3 del D.Lgs. 82/2005.